

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione denominata:

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".**

2. L'Associazione è stata fondata il 23 marzo 1982 in Concorezzo.

3. L'Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. e ii.

Articolo 2: SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Concorezzo, piazza S. Eugenio n. 1.

Articolo 3: NATURA

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione si informa al dettato costituzionale ed è luogo di aggregazione dei cittadini che, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri soci, intende contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, operando nel campo dell'assistenza sociale, promuovendo i valori del volontariato e della solidarietà cristiana.

Articolo 4: DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPI, ATTIVITA' ED AREA DI COMPETENZA

Articolo 5: SCOPI

1. L'associazione informa il proprio impegno a principi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà realizzata attraverso l'organizzazione e la gestione delle attività caritative ed educative in favore di ogni bisognoso ed in particolare di persone disabili, disadattati ed emarginati.

Articolo 6: ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. Ai fini del perseguimento di tale scopo l'Associazione si propone di svolgere una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/17;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/17;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/17.
2. In particolare, l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:
 - a) la gestione di un Centro Diurno per persone disabili;
 - b) la gestione di un Centro per il Servizio di Formazione all'Autonomia;
 - c) la sensibilizzazione della comunità locale alla fattiva solidarietà dei fratelli ed al dovere della partecipazione attiva alle iniziative di servizio;
 - d) la promozione di una formazione specifica dei soci e di tutti coloro

che a qualunque titolo saranno coinvolti nelle attività dell'Associazione;

e) lo studio delle necessità caritative attuali della comunità locale, favorendo e sostenendo gli opportuni interventi dando vita, in particolare, a nuove forme di presenza, coordinandole secondo le esigenze emergenti;

f) la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private territoriali preposte al servizio socio-sanitario, educativo e assistenziale;

g) l'attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività di interesse generale.

3. L'Associazione potrà provvedere all'apertura e gestione di centri di servizio, sostegno ed aiuto per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo.

4. L'Associazione, per l'attività di interesse generale prestata, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 7: ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

2. Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Articolo 8: AREA DI COMPETENZA

1. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

TITOL O III

I SOCI

Articolo 9: REQUISITI DEI SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione:

- a) i cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia, di provata buona condotta morale e civile e che abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli Enti che per la loro attività di lavoro o di studio, o per la loro finalità, scopi sociali e umanitari, siano interessate all'attività dell'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

2. I Soci sono classificati in tre distinte categorie.

Sono Soci:

- a) **ONORARI:** coloro i quali, particolarmente prodigatisi nella prestazione di servizi di ogni genere a favore dell'Associazione, sono dichiarati tali a seguito di delibera del Consiglio Direttivo,
- b) **SOSTENITORI:** coloro i quali, sostengono economicamente le attività dell'Associazione versando annualmente almeno la quota associativa, ma non prestano servizio come volontari;
- c) **VOLONTARI:** coloro i quali, prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro neanche indiretto, come "Volontari" nell'espletamento dei servizi loro demandati dall'Associazione e versano la quota associativa annuale.

Articolo 10: AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'Ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati che deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.

2. Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni sulle domande presentate, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento della domanda, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

L'eventuale rifiuto di ammissione deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva prima riunione.

3. La domanda di ammissione all'Associazione comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni ed impegna il socio a tutti gli effetti statutari e regolamentari.

4. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11: DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto a:

a) essere informati sulla struttura, sullo spirito e sugli indirizzi del pre-

sente Statuto;

b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti da esso derivati;

c) eleggere le cariche sociali;

d) essere eletti alle cariche sociali;

e) richiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;

f) formulare proposte agli organi amministrativi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

g) votare nelle assemblee.

Articolo 12: DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

2. I Soci devono rispettare il segreto professionale ed hanno l'obbligo della riservatezza relativamente a tutte le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso dell'espletamento dei servizi loro demandati dall'Associazione.

3. I Soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

4. I Soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota sociale entro il trenta aprile di ogni anno.

5. La quota sociale è personale, non ha carattere patrimoniale, non può essere rimborsata, trasferita e ceduta per nessun motivo.

Articolo 13: INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Articolo 14: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:
 - a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - b) per decadenza e cioè per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per esclusione e cioè per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
 - d) per morosità;
 - e) per decesso.
2. Il socio sottoposto dal Consiglio Direttivo alla procedura di perdita della qualifica di socio per decadenza e per esclusione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
3. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.
4. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente. Quello di cui alla lettera d) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Articolo 15: COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

1. Il socio volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. Al socio volontario, durante l'espletamento del servizio, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti ed i criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Articolo 16: ASSICURAZIONI

1. L'Associazione provvede a coprire con adeguata assicurazione i soci volontari impegnati nell'espletamento del servizio contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOL O IV

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 17: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) l'Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo: il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale;

e) il Revisore legale, quando la nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

3. A tutte le cariche sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. Le elezioni per le cariche sociali avvengono per votazione a scrutinio segreto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica.

5. I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, il Sindaco Unico e il Revisore Legale dei conti sono rieleggibili.

T I T O L O V

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 18 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.

2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

3. I Soci, regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, hanno il diritto di partecipare e votare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 19: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, dal Presidente, o su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, mediante affissione all'albo dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della riunione o mediante avviso scritto da far recapitare ai soci – con qualsiasi mezzo – almeno tre giorni prima indicando: ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione.
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo 20: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione, delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.
2. L'assemblea dei Soci, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto

di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. L'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio è ammessa.

5. Il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre è vietato. La delega non può essere conferita a componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, al Sindaco Unico e al Revisore Legale dei conti.

6. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da un componente del Consiglio Direttivo.

7. Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono demandate ad un notaio.

8. Le deliberazioni prese devono essere fatte constatate da apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

9. Le deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 21: FORMA DI VOTAZIONE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del

Presidente dell'Assemblea e per decisioni di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può scegliere, in questo caso, due scrutatori fra i soci presenti.

Articolo 22: COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, il Sindaco Unico e il Revisore Legale dei conti;
- b) discutere e deliberare le direttive d'ordine generale dell'Associazione,
- c) discutere e deliberare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione di Missione;
- d) deliberare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare l'entità delle quote sociali annuali;
- f) discutere e deliberare sulla richiesta di ammissione a socio rimessa alla sua decisione ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
- g) discutere e deliberare sulla perdita della qualifica di socio per decadenza e per esclusione rimessa alla sua decisione da parte del socio sottoposto a tale procedura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3;
- h) discutere e deliberare ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

- in sede straordinaria:

- a) discutere e deliberare le proposte di modifica dello Statuto;

b) discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

c) discutere e deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a scopi di beneficenza ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

T I T O L O VI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a undici componenti, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, tutti eletti tra i soci dall'assemblea ordinaria.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
3. L'assunzione della carica di componente del Consiglio Direttivo è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2382 del codice civile.
4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
5. Il Consiglio Direttivo, qualora debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, venuti meno per qualsiasi causa, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
6. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procede-

rà ad elezioni suppletive. I consiglieri così eletti scadranno con quelli già in carica.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

a) il Presidente dell'Associazione;

b) il Vice Presidente;

c) il Segretario;

d) il Tesoriere.

Articolo 24: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario su mandato del Presidente o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, di norma almeno una volta al mese.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti dell'organo amministrativo, e a tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

7. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, e solo per quella riunione, da persona scelta dal Presidente fra i Consiglieri presenti.

Articolo 25: FORMA DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

2. Il voto è espresso per alzata di mano su ogni questione, tranne che per le decisioni riguardanti le persone, nel qual caso la delibera deve essere presa a scrutinio segreto.

3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 26: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Spetta al Consiglio Direttivo:

a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente;

b) nominare fra i suoi componenti uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri;

c) provvedere al buon andamento dell'Associazione esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo statuto e dalle leggi vigenti e non tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci;

d) predisporre annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

e) provvedere alla gestione del personale dipendente dell'Associazione;

f) avvalersi di lavoratori autonomi;

g) deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario;

h) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;

i) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

j) convocare almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, l'Assemblea ordinaria dei Soci;

k) deliberare all'unanimità l'ammissione dei soci e ratificare le eventuali dimissioni;

l) procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

m) nominare i soci onorari;

3. Il Consiglio Direttivo, nello svolgere i suoi compiti, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Articolo 27: PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE

1. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 14 la qualifica di consigliere si perde per dimissioni dalla carica.

T I T O L O V I I

IL PRESIDENTE

Articolo 28: ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Articolo 29: COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

b) mantiene i contatti con gli enti pubblici e cura ogni rapporto con i terzi;

c) promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura

l'esecuzione;

d) sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e vigila sull'attività di tutti i dipendenti;

e) adempie a tutte le funzioni demandate dalla legge, dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

3. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice – Presidente.

TITOLO VIII

IL VICE PRESIDENTE

Articolo 30: ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Articolo 31 COMPITI DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO IX

IL SEGRETARIO

Articolo 32: ELEZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Articolo 33 COMPITI DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione.

2. Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei soci e dei libri sociali.

3. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e redige i relativi verbali.

4. Il Segretario è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela, che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

TITOLO X

IL TESORIERE

Articolo 34: ELEZIONI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Articolo 35: COMPITI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.
2. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO XI

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 36: I SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. I soci, nei casi inderogabilmente previsti dalla legge ed inoltre qualora lo ritengano opportuno, eleggono un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti secondo le norme del regolamento elettorale.
2. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti anche fra persone non socie dell'Associazione.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.
4. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che assumerà la carica di Presidente del collegio sindacale.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

6. L'organo di controllo ha il diritto ad assistere a tutte le sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 37: COMPITI DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve:

a) controllare l'amministrazione dell'Associazione;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità;

c) accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) accertare quanto altro previsto dalle leggi in materia fiscale e finanziaria.

2. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve redigere di ogni verifica un verbale.

3. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve formulare un parere sulla bozza di bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 38: REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

TITOLO XII

FINANZE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 39: SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'Associazione organizza un sistema di rilevazione dei movimenti contabili per redigere le scritture contabili necessarie alla redazione del bilancio e per adempiere agli obblighi fiscali.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.
3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 7 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
5. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 40: ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1[^] gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 41: RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

a) dalla quota di iscrizione iniziale da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e dalla quota di rinnovo annuale da versarsi entro la data del trenta aprile di ogni anno nell'importo fissato dall'Assemblea dei Soci;

b) dalle quote versate dai soci benemeriti e sostenitori;

c) da contributi volontari degli associati;

d) da contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da enti in genere;

e) da contributi di organismi internazionali;

f) da contributi di privati;

g) da rimborsi derivanti da convenzioni;

h) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

i) da rendite patrimoniali e finanziarie;

j) da attività di raccolta fondi;

k) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

l) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

m) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

n) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

o) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

p) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'articolo 7.

2. Tutti i beni ricevuti e le loro rendite servono esclusivamente al conseguimento delle finalità descritte in questo Statuto.

Articolo 42: PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) entrate di cui all'articolo 41, comma 1;
- c) eccedenze annuali di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Articolo 43: BILANCIO SOCIALE

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Articolo 44: DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

1. Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale.

TITOL O XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può essere sciolta:
 - a) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti;
 - b) per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea dei Soci.
2. La delibera di scioglimento prevede la nomina di un liquidatore ed il patrimonio residuo dell'Associazione, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Articolo 46: DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, integrato dai regolamenti interni, si fa riferimento alla Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. L'Associazione si obbliga a comunicare ogni eventuale modifica statutaria alla Regione Lombardia entro il quindicesimo giorno dall'adozione.
3. Il presente Statuto si compone di 46 articoli.